



# COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

**COPIA**

Deliberazione N. **5**  
del **30/05/2023**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: PROROGA SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA TARI ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore 20:00, nella sala polivalente della Biblioteca comunale "Don Carlo Zucchi" di Monticelli d'Ongina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DISTANTE GIMMI	Sindaco	X	
MIGLIORATI DANIELE	Vice Sindaco	X	
GIAROLA ENRICO	Consigliere	X	
DAGANI CASSANDRA	Consigliere	X	
ROSSI MATTEO	Consigliere	X	
FORNASARI MARILINA	Consigliere	X	
BENEDUSI LEONARDO	Consigliere		X
CILIBERTO KATUSCIA	Consigliere		X
SECCHI CRISTIAN	Consigliere		X
AFFATICATI MARTINA	Consigliere	X	
MASSARI SONIA	Consigliere	X	
TOSONI DAVIDE	Consigliere	X	
VILLA ELENA	Consigliere	X	
		n. 10	n. 3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI. Il Sig. DISTANTE GIMMI, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la Tari pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- è competenza del Consiglio comunale approvare il Regolamento le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**VISTO** il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/05/2023;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (e specialmente il suo Allegato A), che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, che disciplina le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la Deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, che fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito alla predisposizione del PEF secondo il nuovo MTR-2;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/02/2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l'allegato “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni e nella quale, all'art. 3, si stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo nello specifico che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che:

- la L.R. Emilia Romagna 23/12/2011, n. 23 recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito di ATESIR, previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio Locale;
- ATERSIR riveste pertanto, nel territorio in cui opera il Comune di Monticelli D'Ongina, il ruolo di Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

**VISTE:**

- la Deliberazione CAMB/2022/11 del 11/04/2022 con la quale ATERSIR ha approvato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- la Delibera di Consiglio d'Ambito n. 53/2022 del 20/05/2022, con la quale ATERSIR ha provveduto, ai sensi dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, alla validazione del Piano economico – finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza;
- la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 26 del 13/04/2023, con la quale ATERSIR ha provveduto all'approvazione della rimodulazione del Piano economico – finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza;

**ATTESO** che il PEF costituisce documento fondamentale per la determinazione delle tariffe TARI del Comune;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- secondo l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, al Bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- secondo il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- con Decreto del 13 dicembre 2022, il Ministero dell'Interno ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti locali;
- l'art. 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”), ha disposto che “*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*”;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (“Decreto Milleproroghe”), prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.*

## **COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 5 del 30/05/2023**

147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (“D.L. Aiuti”), introduce una modifica all'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 e stabilisce che: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*”;
- con Decreto del 19 aprile 2023, il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti locali;
- l'Amministrazione procederà all'approvazione delle tariffe TARI entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

### **RILEVATO** che:

- dalla determinazione delle tariffe TARI discende tutta l'attività di bollettazione all'utenza;
- l'art. 23 commi 1 e 2 del *Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, stabilisce che termine di scadenza per il pagamento della prima rata TARI (o per il pagamento in un'unica soluzione) è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione;
- risulta pertanto impossibile elaborare e trasmettere gli avvisi di pagamento in tempo utile perché gli utenti possano procedere al versamento tari entro la scadenza del 16 giugno prevista dal Regolamento TARI;

**VALUTATO** opportuno, nella situazione di fatto sin qui esposta, fornire indicazioni ai contribuenti, anche in merito alle scadenze dei pagamenti della tassa sui rifiuti;

### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce al Comune la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate tributarie;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Circolare del Ministero delle Finanze n. 13/E del 19/01/2000, con la quale è stato chiarito che l'Ente locale, nell'esercizio della potestà regolamentare generale loro attribuita possono stabilire “... *un'adeguata proroga del versamento dei tributi, anche nel caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche regolamentari che incidano sulla quantificazione dei tributi*”;

**RITENUTO** pertanto necessario, per non gravare su cittadinanza e imprese, al fine di poter trasmettere con un congruo anticipo gli avvisi di pagamento, prevedere il differimento dal 16 giugno al 16 luglio 2023 della scadenza di pagamento della prima rata Tari per tutte le utenze, confermando al 16 dicembre 2023 il termine di pagamento della seconda rata;

**PRESO ATTO** che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, cui spetta pertanto il differimento dei termini delle scadenze relative alla fiscalità locale;

**RILEVATO** che l'intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la necessità di rispettare i termini di Legge e considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto TARI e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti;

**VERIFICATO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare e pertanto, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), necessita del parere dell'Organo di revisione, che è stato acquisito ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

**PROPOSTA** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per assicurare il rispetto delle scadenze di legge e per un più celere prosieguo degli atti conseguenti e considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto TARI e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti;

**COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 5 del 30/05/2023**

**VISTO** lo Statuto comunale

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTAZIONE UNANIME:** favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, tutti espressi nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale, su n. 10 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate;

- 1) di disporre il differimento della scadenza di pagamento della prima rata Tari dal 16 giugno al 16 luglio 2023, per tutte le utenze;
- 2) di confermare il termine di versamento della seconda rata Tari per tutte le utenze al 16 dicembre 2023;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Tributi per gli atti consequenziali di propria competenza;
- 5) di incaricare l'Ufficio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata pubblicizzazione dei nuovi termini di scadenza.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole.

**DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare i termini di Legge e considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto TARI e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.

**COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 5 del 30/05/2023**

**PARERI** *dei responsabili dei servizi* : **art. 49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis** *Controllo di regolarità amministrativa e contabile* **del Testo Unico D. Lgs. 267/2000**

**REGOLARITA' TECNICA** Il/La sottoscritto/a RAGGI ADRIANA, Responsabile del servizio esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

PROROGA SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA TARI ANNO 2023

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Monticelli d'Ongina, 19/05/2023

F.to IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI

**REGOLARITA' CONTABILE** La sottoscritta RAGGI ADRIANA, Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PROROGA SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA TARI ANNO 2023

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Monticelli d'Ongina, 19/05/2023

F.to LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

F.to IL PRESIDENTE  
F.to GIMMI DISTANTE

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)*

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line in data  
consecutivi.

e vi rimarrà per quindici giorni

Data,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO**

Monticelli d'Ongina,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*F.to Moreno Maestri*

---

**ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :**

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. **2001/11311** del **12.11.2001** relativa al superamento dei “controlli necessari e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Data,

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI